

News. N. 2/2013 del 11/01/2013

Procedure concorsuali: obbligo di comunicazione dell'indirizzo PEC del curatore fallimentare

L'art. 1, comma 19, n. 2 bis della Legge n. 228 del 24/12/2012 (legge di stabilità 2013) ha introdotto l'obbligo per il curatore fallimentare, il commissario liquidatore ed il commissario giudiziale (nell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi), di comunicare, entro 10 giorni dalla nomina, il proprio indirizzo di PEC (Posta Elettronica Certificata) al Registro Imprese.

L'adempimento dovrà essere effettuato telematicamente con una pratica di Comunicazione Unica (ComUnica-Fedra o ComUnica-StarWeb) firmata digitalmente dall'obbligato (curatore fallimentare, commissario liquidatore, commissario giudiziale) e dall'Utente Telemaco che invia la pratica.

La pratica è esente da bollo e soggetta a diritti di segreteria per € 10,00.